

## **TI\_GERICHTE 12.2003.111 vom 20. September 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-09-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2003.111](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.111)

FR: TI\_GERICHTE 12.2003.111 du 20 septembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 12.2003.111 del 20 settembre 2004

### **Regeste**

restituzione di un mutuo

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.09.2004 12.2003.111

restituzione di un mutuo

Incarto n. 12.2003.111 Lugano 20 settembre 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.51 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 10 settembre 2001 da AP 1 rappr. dall' RA 1 contro AO 1 rappr. dall' RA 2 con cui l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- di cui al PE no \_\_\_\_\_ dell'UEF di Locarno, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 10 giugno 2003; appellante l'attore con atto d'appello 1° luglio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre il convenuto, con osservazioni 28 agosto 2003, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili esaminati gli atti e i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con dichiarazione autografa datata 6 gennaio 1992, AP 1n si professò debitore nei confronti di AO 1r dell'importo di fr. 200'000.- e si impegnò a restituire tale somma, senza interessi, al più tardi entro il 30 novembre 1992 (doc. B). 2. Il 15 dicembre 2000, AO 1r ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo \_\_\_\_\_ per l'importo di fr. 175'000.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2000 - al quale l'escusso ha interposto opposizione - indicando quale titolo di credito "Schuldenerkennung von 6. Januar 1992". Accogliendo l'istanza 11 aprile 2001 del precettante, il Pretore ha rigettato l'opposizione con sentenza 29 maggio 2001 per l'importo di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 1992 e spese esecutive, decisione confermata in data 30 agosto 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. 3. Con petizione 10 settembre 2001 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- in narrativa. L'attore, ammesso che tra le parti era in essere un contratto di mutuo, ha sostenuto che il debito è stato integralmente estinto. Oltre al pagamento di fr. 100'000.- riconosciuto dal convenuto, ve ne sarebbe un altro d'identico importo, fatto al creditore il 30 marzo 1993 dalla \_\_\_\_\_ AG \_\_\_\_\_. Essendovi identità economica tra Wettstein e la suddetta società, sarebbe evidente che la causale del pagamento era il rimborso del mutuo privato. 4. Con risposta 13 novembre 2001 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione, rilevando che il mutuo è stato rimborsato solo parzialmente, con il versamento di fr. 100'000.- nel 2000. Il precedente pagamento di fr. 100'000.- del 1993, fatto dalla \_\_\_\_\_AG, sarebbe intervenuto nell'ambito dei rapporti esistenti tra questa società e il convenuto sicché non costituisce

versamento per conto di AP 1 per l'estinzione del suo debito. Contesta pure che vi sia identità tra la società e AP 1 e rileva come non sia possibile la compensazione per rapporti creditorî sorti fra persone diverse. 5. Confermate le rispettive domande ed allegazioni con gli allegati di replica e duplica, esperita l'istruttoria, entrambe le parti hanno confermato le proprie domande con le rispettive conclusioni. Con sentenza 10 giugno 2003 il Pretore ha respinto la petizione. Accertata la - peraltro non contestata - esistenza del mutuo di fr. 200'000.-, il primo giudice ha ritenuto non dimostrato che il pagamento fatto dalla \_\_\_\_\_ AG fosse destinato alla sua parziale estinzione. Neppure ha ritenuto provata l'identità economica tra AP 1 e la menzionata società. Il primo giudice ha poi accertato l'esistenza di un debito della \_\_\_\_\_AG nei confronti di AO 1, il quale, in mancanza di indicazioni in punto alla causale del pagamento, aveva motivo di ritenere che il pagamento fosse da imputare a tale debito e non a quello privato del AP 1. 6. Con appello del 1° luglio 2003 AP 1 chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il disconoscimento del debito di fr. 100'000.- di cui al PE \_\_\_\_\_4 dell'UEF di Locarno. Eccepisce avantutto che il convenuto non ha portato la prova dell'esistenza di un suo credito nei confronti della \_\_\_\_\_AG, la contraria valutazione del Pretore essendo arbitraria, così come sarebbe arbitrario ritenere non provata l'identità tra l'attore e la società, la circostanza non essendo stata contestata da controparte. Con osservazioni 28 agosto 2003 il convenuto propone la reiezione integrale dell'appello. 7. Incontestata l'esistenza del mutuo di originari fr. 200'000.-, non litigioso l'obbligo di restituire tale somma entro il 30 novembre 1992 e pure pacifico il rimborso di fr. 100'000.- avvenuto nel 2000, incombeva a AP 1, mutuuario, l'onere di dimostrare di aver restituito l'importo residuo di fr. 100'000.-. L'appellante afferma l'avvenuto rimborso ad opera della \_\_\_\_\_AG, persona giuridica con la quale egli si identifica. La tesi è infondata. Va dapprima rilevato che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la pretesa sua identità con la società è stata esplicitamente contestata dal convenuto già in sede di risposta (risposta 13 novembre 2001, pag. 3). Inoltre, dalle tavole processuali nulla risulta in merito a tale pretesa identità. Di conseguenza, AP 1 non poteva estinguere il proprio debito nei confronti di AO 1 compensandolo con il credito vantato della \_\_\_\_\_AG nei confronti dello stesso Eggenberger, non essendovi identità tra le parti (art. 120 CO). Nella misura in cui l'appellante sostiene che il pagamento fatto dalla \_\_\_\_\_AG nel 1993 a AO 1 era destinato a rimborsare il mutuo di cui trattasi, va ancora considerato che, a giustificazione del pagamento di fr. 100'000.-, la società ha aperto nella propria contabilità un conto sul quale quest'importo è stato rubricato quale mutuo da lei concesso allo stesso AO 1 (cfr. doc. 3, teste B \_\_\_\_\_, verbale rogatoria \_\_\_\_\_, del 19 agosto 2002, pag. 3). Il pagamento non era di conseguenza atto ad estinguere il debito. Qualora si fosse trattato, come sostenuto, di un pagamento a AO 1 per conto di AP 1 in restituzione del mutuo in essere tra i due, la società avrebbe, semmai, dovuto rubricare il pagamento quale mutuo a AP 1. Non avendo l'appellante fornito la prova dell'estinzione del debito, l'appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: 1. L'appello 1° luglio 2003 di AP 1 è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese d'appello, di complessivi fr. 1'500.-, già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare a AO 1 l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.